***Reati presupposto del D.Lgs. 231/2001***

***Aggiornamento marzo 2023***

CroweBompani SpA

Corporate Stategy & Compliance

**INDICE**

[a. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 4](#_Toc102595977)

[b. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 14](#_Toc102595978)

[c. REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 21](#_Toc102595979)

[d. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO 27](#_Toc102595980)

[e. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO 33](#_Toc102595981)

[f. REATI SOCIETARI 36](#_Toc102595982)

[g. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO 43](#_Toc102595983)

[h. REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI 46](#_Toc102595984)

[i. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE 47](#_Toc102595985)

[j. REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO 55](#_Toc102595986)

[k. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 58](#_Toc102595987)

[l. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO 60](#_Toc102595988)

[m. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI 64](#_Toc102595989)

[n. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 67](#_Toc102595990)

[n. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 72](#_Toc102595991)

[o. REATI AMBIENTALI 73](#_Toc102595992)

[p. REATI TRANSNAZIONALI 90](#_Toc102595993)

[q. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE 96](#_Toc102595994)

[r. DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA 99](#_Toc102595995)

[s. FRODI SPORTIVE ED ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSE 100](#_Toc102595996)

[t. REATI TRIBUTARI 103](#_Toc102595997)

[u. CONTRABBANDO 108](#_Toc102595998)

[v. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE 119](#_Toc102595999)

[w. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI 126](#_Toc102596000)

Si fornisce di seguito una descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi[[1]](#footnote-1) la cui commissione determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal D. Lgs. 231/2001, l’insorgenza della responsabilità amministrativa dell’Ente ai sensi e per gli effetti della citata normativa.

# REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**[ARTT. 24 E 25 D. LGS. 231/2001]**

| **Normativa di riferimento**  **(del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)** | **Reato**  **(o illecito amministrativo)**  **e relative sanzioni** | **Fattispecie di reato**  **(o di illecto amministrativo)** |
| --- | --- | --- |
| Art. 24 D. Lgs. 231/2001 | **Malversazione di erogazioni pubbliche**  (Art. 316-*bis* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote; * nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 316-*bis* c.p. - “Malversazione di erogazioni pubbliche”.  *“Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni ”.* |
| Art. 24 D. Lgs. 231/2001 | **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**  (Art. 640-*bis* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote; * nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.   **Sanzioni interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusone da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 640-*bis* c.p. - “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”.  *“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.* |
| Art. 24 D. Lgs. 231/2001 | **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato**  (Art. 316*-ter* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote; * nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 316*-ter* c.p. - “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”.  *“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*  *La pena é della reclusione da uno a quattro anni se il fatto é commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri[[2]](#footnote-2).*  *Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.* |
| Art. 24 D. Lgs. 231/2001 | **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle**  **Comunità europee**  (Art. 640, comma 2, n.1 c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote; * nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 640 c.p. - “Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle  Comunità europee”.  *“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa con la multa da euro 51 a euro 1.032.*  *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*  *2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l´erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell´Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un´altra circostanza aggravante”.* |
| Art. 24 D. Lgs. 231/2001 | **Frode informatica**  (Art. 640- *ter* c.p.)  **Sanzione pecuniaria**:   * da 100 a 500 quote; * nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 640*-ter* c.p. - “Frode informatica”.  *“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*  *La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*  *La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti[[3]](#footnote-3).  Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante”[[4]](#footnote-4).* |
| Art. 25 D. Lgs. 231/2001 | **Concussione**  (Art. 317 c.p.)  **Sanzione pecuniaria**:   * da 300 a 800 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusone da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)[[5]](#footnote-5). | Art 317 c.p. - “Concussione”.  *“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”[[6]](#footnote-6).* |
| Art. 25 D. Lgs. 231/2001 | **Corruzione per l’esercizio della funzione**  (Art. 318 c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 200 quote. | Art. 318 c.p. *- “Corruzione per l’esercizio della funzione”.*  *“Il pubblico ufficiale, che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.[[7]](#footnote-7)”.* |
| Art. 25 D. Lgs. 231/2001 | **Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio**  (Art. 319 c.p.)  **Sanzione pecuniaria**:   * da 200 a 600 quote; * da 300 a 800 quote per le ipotesi aggravate ai sensi dell’art. 319-bis.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   per tutte le ipotesi descritte nella norma, durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)[[8]](#footnote-8). | Art. 319 c.p. *- “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”.*  *“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”[[9]](#footnote-9).*  Art. 319-bis c.p. *- “Circostanze aggravanti”.*  *“La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.* |
| Art. 25 D. Lgs. 231/2001 | **Corruzione in atti giudiziari**  (Art. 319*-ter* c.p.)  **Sanzione pecuniaria**:   * da 200 a 600 quote per il comma 1; * da 300 a 800 quote per il comma 2.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   per tutte le ipotesi descritte nella norma, durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)[[10]](#footnote-10). | Art. 319*-ter* c.p. - “Corruzione in atti giudiziari”.  *“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*  *Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni” [[11]](#footnote-11).* |
| Art. 25 D. Lgs. 231/2001 | **Induzione indebita a dare o promettere utilità**  (Art. 319*-quater* c.p.)  **Sanzione pecuniaria**:   * da 300 a 800 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   per tutte le ipotesi descritte nella norma, durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)[[12]](#footnote-12). | Art. 319*-quater* c.p. - “Induzione indebita a dare o promettere utilità”.  *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altr utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*  *Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”[[13]](#footnote-13).* |
| Art. 25 D. Lgs. 231/2001 | **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**  (Art. 320 c.p.)  **Sanzione pecuniaria**:   * vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame. | Art. 320 – “Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”  “*Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*  *In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo[[14]](#footnote-14)”.* |
| Art. 25 D. Lgs. 231/2001 | **Pene per il corruttore**  (Art. 321 c.p.)  **Sanzione pecuniaria**:   * vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame.   **Sanzione interdittiva:**   * vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame. | Art. 321 c.p. – “Pene per il corruttore”  *“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.* |
| Art. 25 D. Lgs. 231/2001 | **Istigazione alla corruzione**  (Art. 322 c.p.)  **Sanzione pecuniaria**:   * da 100 a 200 quote per commi 1 e 3; * da 200 a 600 quote per i commi 2 e 4.   **Sanzione interdittiva solo per i commi 2 e 4:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b)[[15]](#footnote-15). | Art. 322 c.p. - “Istigazione alla corruzione”.  *“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo.*  *Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 319, ridotta di un terzo.*  *La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*  *La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell’art. 319”.* |
| Art. 25 D. Lgs. 231/2001 | **Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamanetari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**  **(Art. 322-bis c.p.)[[16]](#footnote-16)**  **Sanzione pecuniaria:**   * vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame. | Articolo 322-bis c.p. – “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”  “*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*  *1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*  *2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*  *3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*  *4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*  *5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*  *5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale[[17]](#footnote-17)*  *Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*  *1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*  *2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria[[18]](#footnote-18).*  *Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”*. |
| Art. 25 D. Lgs. 231/2001 | **Traffico di infulenze illecite[[19]](#footnote-19)**  (Art. 346-bis c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**  da 100 a 200 quote. | *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti d cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*  *La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*  *La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*  *Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*  *Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.* |

# REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI[[20]](#footnote-20)

****[ART. 24-BIS D. LGS. 231/2001]****

| **Norma di**  **riferimento**  **(del d. lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)** | **Reato**  **(illecito amministrativo)**  **e le relative sanzioni** | **Fattispecie di reato**  **(o di illecito amministrativo)** |
| --- | --- | --- |
| Art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001 | **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**  (Art. 615-*ter* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 615*-ter* c.p. - “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico”.  “*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*  *La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*  *1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*  *2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*  *3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*  *Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militar o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*  *Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio*”. |
| Art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001 | **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**  (Art. 617-*quater* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 617-*quater* c.p. - “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche”.  “*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*  *Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*  *1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*  *2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*  *3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato*”. |
| Art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001 | **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**  (Art. 617*-quinquies* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 617*-quinquies* c.p. - “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche”.  “*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*  *La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater*”. |
| Art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001 | **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**  (Art. 635-*bis* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 635-*bis* c.p.– “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”.  “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*  *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni[[21]](#footnote-21)*”. |
| Art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001 | **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**  (Art. 635*-ter* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 635*-ter* c.p. - “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità”.  “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*  *Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*  *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata[[22]](#footnote-22)*”. |
| Art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001 | **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**  (Art. 635-*quater* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 635-*quater* c.p. - “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici”.  “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*  *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata[[23]](#footnote-23)*”. |
| Art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001 | **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**  (Art. 635*-quinquies* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 635*-quinquies* c.p. - “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità”.  “*Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*  *Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*  *Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata[[24]](#footnote-24)*”. |
| Art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001 | **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**  (Art. 615-*quater* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 300 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 615-*quater* c.p. - “Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici”.  “*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa a euro 5.164.*  *La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'Art. 617-quater*”. |
| Art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001 | **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**  (Art. 615*-quinquies* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 300 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | *Art. 615-quinquies c.p. - “Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico”.*  *“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.* |
| Art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001 | **Documenti informatici**  (Art. 491-*bis* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 400 quote, salvo quanto previsto dall’art.24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico.   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 491-*bis* c.p. - “Documenti informatici”.  “*Se alcuna delle falsità previste nel presente capo[[25]](#footnote-25) riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici*”[[26]](#footnote-26). |
| Art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001 | **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**  (Art. 640*-quinquies* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 400 quote, salvo quanto previsto dall’art.24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico.   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 640*-quinquies* c.p*.* - “Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica”.  “*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro*”. |
| Art. 24-*bis* D. Lgs. 231/2001 | **Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica[[27]](#footnote-27)**  (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 400 quote, salvo quanto previsto dall’art.24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico.   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | *Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l’espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l’aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.* |

# REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

[art. 24-ter D. Lgs. 231/2001]

| **Norma di**  **riferimento**  **(del d. lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)** | **Reato**  **(illecito amministrativo)**  **e le relative sanzioni** | **Fattispecie di reato**  **(o di illecito amministrativo)** |
| --- | --- | --- |
| Art. 24-*ter* D. Lgs. 231/2001 | **Associazione per delinquere**  (Art. 416, escluso comma 6, c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 300 a 800 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da uno a due anni. | Art. 416 c.p. - *“*Associazione per delinquere*”.*  *“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*  *Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*  *I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*  *Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*  *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più”.*  *(omissis VI comma).*  *Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma*[[28]](#footnote-28). |
| Art. 24-*ter* D. Lgs. 231/2001 | **Associazione per delinquere**  (Art. 416, comma. 6, c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 400 a 1000 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da uno a due anni. | Art. 416, comma. 6 c.p. - “Associazione per delinquere”.  “*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, [[29]](#footnote-29) si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma[[30]](#footnote-30).*”. |
| Art. 24-*ter* D. Lgs. 231/2001 | **Associazioni di tipo mafioso anche straniere**  (Art. 416-*bis* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 400 a 1000 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da uno a due anni. | Art. 416-*bis* c.p. - “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”.  “*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*  *Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.[[31]](#footnote-31)*  *L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*  *Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.[[32]](#footnote-32)*  *L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*  *Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*  *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*  *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso*”. |
| Art. 24-*ter* D. Lgs. 231/2001 | **Scambio elettorale politico-mafioso**  (Art. 416-*ter* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 400 a 1000 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da uno a due anni. | Art. 416-*ter* c.p. - “Scambio elettorale politico-mafioso”.  *“Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.*  *La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.”.* |
| Art. 24-*ter* D. Lgs. 231/2001 | **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione**  (Art. 630 c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 400 a 1000 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da uno a due anni. | Art. 630 c.p. - “Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione”.  *“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”.* |
| Art. 24-*ter* D. Lgs. 231/2001 | **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**  (Art. 74 DPR 309/90)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 400 a 1000 quote   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da uno a due anni. | Art. 74 DPR 309/90 - “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”.  *“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni[[33]](#footnote-33).*  *2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*  *3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*  *4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.*  *L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*  *5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*  *6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*  *7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*  *8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.* |
| Art. 24-*ter* D. Lgs. 231/2001 | **Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo**  (Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 300 a 800 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenzeo concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da uno a due anni. | Art. 407, comma. 2, lett. a), numero 5), c.p.p - *“*Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110”[[34]](#footnote-34). |

# REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

**[art. 25-bis D. Lgs. 231/2001]**

| **Norma di**  **riferimento**  **(del d. lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)** | **Reato**  **(illecito amministrativo)**  **e le relative sanzioni** | **Fattispecie di reato**  **(o di illecito amministrativo)** |
| --- | --- | --- |
| Art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001 | **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**  (Art. 453 c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 300 a 800 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi; * da tre mesi ad un anno. | Art. 453 c.p. - “Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate”.  *“E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:*  *1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*  *2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*  *La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni. [[35]](#footnote-35)*  *La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato[[36]](#footnote-36)”.* |
| Art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001 | **Alterazione di monete**  (Art. 454 c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi ad un anno. | Art. 454 c.p. - “Alterazione di monete”.  *“Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00”.* |
| Art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001 | **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**  (Art. 455 c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * l’art. 25-bis D. Lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all’art. 455 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 454 c.p., ridotte da 1/3 alla metà[[37]](#footnote-37).   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi ad un anno. | Art. 455 c.p. - “Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”.  *“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà”.* |
| Art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001 | **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**  (Art. 457 c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * fino da 100 a 200 quote. | Art. 457 c.p. - “Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede”.  *“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00”.* |
| Art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001 | **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**  (Art. 459 c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * l’art. 25-bis D. Lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all’art. 459 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 455 c.p. e 457 ridotte di 1/3.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi ad un anno. | Art 459 c.p. - “Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati”.  *“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all’introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.* |
| Art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001 | **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**  (Art. 460 c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * fino da 100 a 500 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi ad un anno. | Art. 460 c.p. - “Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo”.  *“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00”.* |
| Art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001 | **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**  (Art. 461 c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi ad un anno. | Art. 461 c.p. - “Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata”.  *“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l’alterazione”*. |
| Art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001 | **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati** (Art. 464 c. 1 c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 300 quote. | Art. 464, c. 1, c.p. - “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”.  *“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516.*  *(…)”.* |
| Art. 25-*bis* D. Lgs.231/2001 | **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati** (Art. 464 c.2, c.p.)  **Sanzione pecuniaria**:   * da 100 a 200 quote. | Art. 464, c. 2, c.p.) - “Uso di valori di bollo contraffatti o alterati”.  *(…)”.*  *Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”.* |
| Art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001 | **Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali [[38]](#footnote-38)**  (Art. 473 c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi ad un anno. | Art. 473 c.p. - “Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali”.  *“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*  *Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*  *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.* |
| Art. 25-*bis* D. Lgs. 231/2001 | **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi** (Art. 474 c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi da tre mesi ad un anno. | Art. 474 c.p. - “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”.  *“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*  *Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*  *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.* |

# REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

**[art. 25-bis.1. D. Lgs. 231/2001]**

| **Norma di**  **riferimento**  **(del d. lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)** | **Reato**  **(o illecito amministrativo)**  **e le relative sanzioni** | **Fattispecie di reato**  **(o di illecito amministrativo)** |
| --- | --- | --- |
| Art. 25-*bis*.1 D. Lgs. 231/2001 | **Turbata libertà dell'industria o del commercio**  (Art. 513 c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote. | Art. 513 c.p. - “Turbata libertà dell'industria o del commercio”.  *“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.* |
| Art. 25-*bis*.1  D. Lgs. 231/2001 | **Frode nell'esercizio del commercio**  (Art. 515 c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote. | Art. 515 c.p. - “Frode nell'esercizio del commercio”.  *“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.*  *Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.* |
| Art. 25-*bis*.1  D. Lgs. 231/2001 | **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**  (Art. 516c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote. | Art. 516 c.p. - “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”.  *“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.* |
| Art. 25-*bis*.1 D. Lgs. 231/2001 | **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**  (Art. 517c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote. | Art. 517c.p. - “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci”.  *“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 20.000”.* |
| Art. 25-*bis*.1 D. Lgs. 231/2001 | **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**  (Art. 517- *ter* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote. | Art. 517-*ter* c.p. - “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale”.  *“Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000*  *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*  *Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*  *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.* |
| Art. 25-*bis*.1 D. Lgs. 231/2001 | **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**  (Art. 517*quater* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote. | Art. 517*quater* c.p. - “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.  *“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*  *Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*  *Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.*  *I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.* |
| Art. 25-*bis*.1 D. Lgs. 231/2001 | **Illecita concorrenza con minaccia o violenza**  (Art. 513 *bis* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 800 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 513 *bis* c.p. - “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”.  *“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*  *La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.* |
| Art. 25-*bis*.1 D. Lgs. 231/2001 | **Frodi contro le industrie nazionali**  (Art. 514 c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 800 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 514 c.p. - “Frodi contro le industrie nazionali”.  *“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.*  *Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.* |

# REATI SOCIETARI

**[art. 25-ter D. Lgs. 231/2001]**

| **Norma di**  **riferimento**  **(del d. lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)** | **Reato**  **(o illecito amministrativo)**  **e le relative sanzioni** | **Fattispecie di reato**  **(o di illecito amministrativo)** |
| --- | --- | --- |
| Art. 25*-ter* D. Lgs. 231/2001 | **False comunicazioni sociali**  (Art. 2621 c.c.)  **Sanzione pecuniaria[[39]](#footnote-39):**   * da 200 a 400 quote. | Art. 2621 c.c. – “*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*  *La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”[[40]](#footnote-40).* |
| Art. 25*-ter* D. Lgs. 231/2001 | **Fatti di lieve entità**  (Art. 2621-bis c.c.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 200 quote. | Art. 2621-bis c.c. – “*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*  *Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari dellacomunicazione sociale”[[41]](#footnote-41).* |
| Art. 25*-ter* D. Lgs. 231/2001 | **False comunicazioni sociali delle società quotate**  (Art. 2622 c.c.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 400 a 600 quote. | Art. 2622 c.c. – *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.  Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*  *Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”[[42]](#footnote-42).* |
| Art. 25*-ter* D. Lgs. 231/2001 | **Falso in prospetto**  (Art. 2623 c.c.)  (Abrogato) [[43]](#footnote-43) | - |
| Art. 25*-ter* D. Lgs. 231/2001 | **Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione**  (Art. 2624 c.c.)  (Abrogato)[[44]](#footnote-44) | - |
| Art. 25*-ter* D. Lgs. 231/2001 | **Impedito controllo**  (Art. 2625 c.c.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 200 a 360 quote per il comma 2. | Art. 2625 c.c. - “Impedito controllo”.  *“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo[[45]](#footnote-45) legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali[[46]](#footnote-46), sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.*  *Se la condotta**ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*  *La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’Art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”[[47]](#footnote-47)*. |
| Art. 25*-ter* D. Lgs. 231/2001 | **Indebita restituzione dei conferimenti**  (Art. 2626 c.c.)  **Sanzione pecuniaria:**   * - da 200 a 360 quote. | Art.2626 c.c. - “Indebita restituzione dei conferimenti”.  *“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.* |
| Art. 25*-ter* D. Lgs. 231/2001 | **Illegale ripartizione di utili e riserve**  (Art. 2627 c.c.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 200 a 260 quote. | Art. 2627 c.c. - “Illegale ripartizione di utili e riserve”.  “*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato*”. |
| Art. 25*-ter* D. Lgs. 231/2001 | **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società**  **controllante**  (Art. 2628 c.c.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 200 a 360 quote. | Art. 2628 c.c. - “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante”.  *Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*  *La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*  *Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.* |
| Art. 25*-ter* D. Lgs. 231/2001 | **Operazioni in pregiudizio dei creditori**  (Art. 2629 c.c.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 300 a 660 quote. | Art. 2629 c.c. - “Operazioni in pregiudizio dei creditori”.  *“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*  *Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”* |
| Art. 25*-ter*  D. Lgs. 231/2001 | **Omessa comunicazione del conflitto d’interessi**  (Art. 2629-bis)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 400 a 1000 quote. | Art. 2629-*bis* - “Omessa comunicazione del conflitto d’interessi”.  *“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209[[48]](#footnote-48), n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che vìola gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.*  Art. 2391 (Interessi degli amministratori): “*L’amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo collegiale.*  *Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell’operazione”.* |
| Art. 25*-ter*  D. Lgs. 231/2001 | **Formazione fittizia del**  **capitale**  (Art. 2632)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 200 a 360 quote. | Art. 2632 c.c. - “Formazione fittizia del capitale”.  “*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno*”. |
| Art. 25*-ter*  D. Lgs. 231/2001 | **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**  (Art. 2633 c.c.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 300 a 660 quote. | Art. 2633 c.c. - “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori”.  *“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.* |
| Art. 25*-ter* D. Lgs. 231/2001 | **Corruzione tra privati**  (Art. 2635 c.3 c.c.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 400 a 600 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 2635 c.c. - “Corruzione tra privati”.  *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*  *Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*  *Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.*  *Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni”.*  ***Abrogato****[Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi]”.[[49]](#footnote-49)* |
| Art. 25*-ter*  D. Lgs. 231/2001 | **Istigazione alla corruzione tra privati**  (Art. 2635-*bis* c.c.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 200 a 400 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; | Art. 2635-bis c.c. - “Istigazione alla corruzione tra privati”.  *“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635, ridotta di un terzo.*  *La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.*  ***Abrogato*** *[Si procede a querela della persona offesa]”.[[50]](#footnote-50)* |
| Art. 25*-ter*  D. Lgs. 231/2001 | **Illecita influenza**  **sull’assemblea**  (Art. 2636 c.c.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 300 a 660 quote. | Art. 2636 c.c. - “Illecita influenza sull’assemblea”.  *“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.* |
| Art. 25*-ter* D. Lgs. 231/2001 | **Aggiotaggio**  (Art. 2637 c.c.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 400 a 1000 quote. | Art. 2637 c.c. - “Aggiotaggio”.  *“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità' patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”[[51]](#footnote-51).* |
| Art. 25*-ter* D. Lgs. 231/2001 | **Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**  (Art. 2638 c.c.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 400 a 800 quote per il primo e il secondo comma. | Art. 2638 c.c. - “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza”.  *“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*  *Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*  *La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58[[52]](#footnote-52).*  *Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.* |
| Art. 25*-ter* D. Lgs. 231/2001 | **False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato**  **preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)**  **Sanzione pecuniaria:**   * da 150 a 300 quote per il primo e il secondo comma. | *1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*  *2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale*. |

# REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

**[art. 25-quater D. Lgs. 231/2001]**

| **Norma di**  **riferimento**  **(del d. lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)** | **Reato**  **(o illecito amministrativo)**  **e le relative sanzioni** | **Fattispecie di reato**  **(o di illecito amministrativo)** |
| --- | --- | --- |
| Art. 25-*quater*  D. Lgs. 231/2001[[53]](#footnote-53) | **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione**  **dell'ordine democratico**  (Art. 270-*bis* c.p.)  **Sanzione pecuniaria**:   * da 400 a 1000 quote per il comma 1; * da 200 a 700 per il comma 2.   **Sanzione interdittiva:** (per il solo comma 1)[[54]](#footnote-54)   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da un anno a due anni. | Art. 270-*bis* c.p*. -* “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico”.  *“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.*  *Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.*  *Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.*  *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.* |
| Art. 25-*quater*  D. Lgs. 231/2001 | **Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo**  (Convenzione dicembre 1999) | Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell’articolo 25-*quater* D. Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:  Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999  *“1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell’intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:*  *a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell’allegato;*  *b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.*  *2. <omissis>*  *3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.*  *4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*  *5. Commette altresì reato chiunque:*  *a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;*  *b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;*  *c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:*  *i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;*  *ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo”.*  Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l’obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc). |

# REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

[art. 25-quater.1. D. Lgs. 231/2001]

| **Norma di**  **riferimento**  **(del d. lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)** | **Reato**  **(o illecito amministrativo)**  **e le relative sanzioni** | **Fattispecie di reato**  **(o di illecito amministrativo)** |
| --- | --- | --- |
| **Art 25-quater.1 D. Lgs. 231/2001** | **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**  (Art. 583-*bis* c.p.)  **Sanzione pecuniaria**:   * da 300 a 700 quote.   **Sanzione interdittiva[[55]](#footnote-55):**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da un anno a due anni. | Art. 583-*bis* c.p. - “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”.  *“Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.*  *Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.*  *La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.*  *La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; [[56]](#footnote-56) 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. [[57]](#footnote-57)*  *Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia”.* |

# REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

**[art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001]**

| **Norma di**  **riferimento**  **(del d. lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)** | **Reato**  **(o illecito amministrativo)**  **e le relative sanzioni** | **Fattispecie di reato**  **(o di illecito amministrativo)** |
| --- | --- | --- |
| Art. 25-*quinquies*  D. Lgs. 231/2001[[58]](#footnote-58) | **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**  (Art. 600 c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 400 a 1000 quote.   **Sanzione interdittiva[[59]](#footnote-59):**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusone da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   da un anno a due anni. | Art. 600 c.p. - “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù”.  *“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi[[60]](#footnote-60), è, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*  *La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.[[61]](#footnote-61)* |
| Art. 25-*quinquies*  D. Lgs. 231/2001 | **Prostituzione minorile**  (Art. 600-*bis* c.p.)  **Sanzione pecuniaria**:   * da 300 a 800 quote per il comma 1; * da 200 a 700 per il comma 2.   **Sanzione interdittiva** (per il comma 1)   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusone da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da un anno a due anni. | Art. 600-*bis* c.p. - “Prostituzione minorile”.  *È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:*  *1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;*  *2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.*  *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.[[62]](#footnote-62)”.* |
| Art. 25-*quinquies*  D. Lgs. 231/2001 | **Pornografia minorile**  (Art. 600*-ter* c.p.)  **Sanzione pecuniaria**:   * da 300 a 800 quote per i commi 1 e 2; * da 200 a 700 per i comma 3 e 4.   **Sanzione interdittiva**  (primo e secondo comma):   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusone da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   da un anno a due anni. | Art. 600*-ter* c.p. - “Pornografia minorile”.  *“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto."[[63]](#footnote-63)*  *Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*  *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.*  *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164[[64]](#footnote-64).Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità[[65]](#footnote-65).*  *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.  Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”[[66]](#footnote-66)* |
| Art. 25-*quinquies*  D. Lgs. 231/2001 | **Detenzione di materiale pornografico**  (Art. 600-*quater* c.p.)  **Sanzione pecuniaria**:   * da 200 a 700 quote. | Art. 600-*quater* c.p. - “Detenzione di materiale pornografico”.  *“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549”.*  *La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.* |
| Art. 25-*quinquies*  D. Lgs. 231/2001 | **Pornografia virtuale**  (Art. 600-*quater 1* c.p.)  **Sanzione pecuniaria**:   * da 300 a 800 quote (se connesso ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma); * da 200 a 700 quote (se connesso ai delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater).   **Sanzione interdittiva (se connesso ai delitti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell’art. 25-quinquies D. Lgs. 231/01):**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   da un anno a due anni. | Articolo 600-*quater 1* c.p. – “Pornografia virtuale”  “*Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*  *Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali*”. |
| Art. 25-*quinquies*  D. Lgs. 231/2001 | **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**  (Art. 600*-quinquies* c.p.)  **Sanzione pecuniaria**:   * da 300 a 800 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   da un anno a due anni. | Art. 600*-quinquies* c.p. - “Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile”.  *“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937”.* |
| Art. 25-*quinquies*  D. Lgs. 231/2001 | **Tratta di persone**  (Art. 601 c.p.)  **Sanzione pecuniaria**:   * da 400 a 1000 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   da un anno a due anni. | Art. 601 c.p. - Tratta di persone.  *“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età[[67]](#footnote-67)”.* |
| Art. 25-*quinquies*  D. Lgs. 231/2001 | **Acquisto e alienazione di schiavi**  (Art. 602 c.p.)  **Sanzione pecuniaria**:   * da 400 a 1000 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   da un anno a due anni. | Art. 602 c.p. - “Acquisto e alienazione di schiavi”.  *“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni”.* |
| Art. 25*-quinquies*  D. Lgs. 231/2001 | **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**  (Art. 603 - bis c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 400 a 1000 quote.   **Sanzione interdittiva**:   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   da un anno a due anni. | Art. 603-bis c.p. – “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”.  *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*  *1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*  *2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.*  *Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.*  *Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:*  *1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;*  *2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;*  *3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;*  *4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.*  *Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:*  *1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*  *2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*  *3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*[[68]](#footnote-68) |
| Art. 25-*quinquies*  D. Lgs. 231/2001 | **Adescamento di minorenni**  (Art. 609-undecies c.p.)  **Sanzione pecuniaria**:   * da 200 a 700 quote. | *Articolo 609-undecies c.p .- “Adescamento di minorenni”*  *“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.”* |

# REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO

**[art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001; artt. 187-bis, 187-ter, 187-quinquies TUF]**

| **Norma di**  **riferimento**  **(del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)** | **Reato**  **(o illecito amministrativo)**  **e le relative sanzioni** | **Fattispecie di reato**  **(o di illecito amministrativo)** |
| --- | --- | --- |
| Art. 25*-sexies* D. Lgs. 231/2001 | **Abuso di informazioni privilegiate**  (Art. 184 TUF)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 400 a 1000 quote; * nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. | Art. 184 TUF - “Abuso di informazioni privilegiate”  *“È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre*  *milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua*  *qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell´emittente, della*  *partecipazione al capitale dell´emittente, ovvero dell´esercizio di un´ attività lavorativa, di*  *una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:*  *a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto*  *proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;*  *b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della*  *professione, della funzione o dell´ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi*  *dell’articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;*  *c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni*  *indicate nella lettera a).*  *La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di*  *informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose*  *compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.*  *Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il*  *prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per*  *le qualità personali del colpevole o per l´entità del prodotto o del profitto conseguito dal*  *reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*  *3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180,*  *comma 1, lettera a), numero 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il*  *cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai*  *numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una*  *piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la*  *sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e*  *dell’arresto fino a tre anni. .* |
| Art. 25*-sexies* D. Lgs. 231/2001 | **Manipolazione del Mercato**  (Art. 185 TUF)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 400 a 1000 quote;   nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. | Art. 185 TUF - “Manipolazione del mercato”  *“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*  *Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/20141054. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l´entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*  *2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis), ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d’asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni.*  *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:*  *a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all’ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a);*  *b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;*  *c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark)[[69]](#footnote-69)”.* |
| Art. 187*-quinquies* TUF [[70]](#footnote-70) | **Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate**  (Art. 14 Reg. UE n°596/2014)  **Divieto di manipolazione del mercato**  (Art. 15 Reg. UE n°596/2014)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 20.000 a 15 milioni di Euro,ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è deeterminabile ai sensi dell’art. 195, comma 1-bis TUF. | Art. 14 Reg. UE n°596/2014 “Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate”  *Non è consentito:*  *a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;*  *b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure*  *c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.*  Art. 15 Reg. UE n°596/2014 “Divieto di manipolazione del mercato”  *Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.* |

# REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

**[art. 25-septies D. Lgs. 231/2001]**

| **Norma di**  **riferimento**  **(del d. lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)** | **Reato**  **(o illecito amministrativo)**  **e le relative sanzioni** | **Fattispecie di reato**  **(o di illecito amministrativo)** |
| --- | --- | --- |
| Art. 25*-septies*. D. Lgs. 231/2001[[71]](#footnote-71) | **Omicidio colposo**  (Art. 589 c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 1000 quote se l’omicidio è commesso con violazione dell’art. 55, II, TUS; * da 250 a 500 quote nelle altre ipotesi di violazione delle norme sulla tutela e sicurezza dei lavoratori.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   da tre mesi ad un anno. | Art. 589 c.p. - “Omicidio colposo”.  *“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*  *Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*  *Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.*  *Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.[[72]](#footnote-72)”*. |
| Art. 25*-septies*. D. Lgs. 231/2001 | **Lesioni personali colpose**  (Art. 590 co. 3 c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 250 quote se commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   da tre a sei mesi. | Art. 590 c.p. - “Lesioni personali colpose”.  *“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*  *Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*  *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*  *Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.*  *Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*  *Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”[[73]](#footnote-73)* |

# REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO

**[art. 25-octies D. Lgs. 231/2001]**

| **Norma di**  **riferimento**  **(del d. lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)** | **Reato**  **(o illecito amministrativo)**  **e le relative sanzioni** | **Fattispecie di reato**  **(o di illecito amministrativo)** |
| --- | --- | --- |
| Art. 25*-octies*  D. Lgs. 231/2001[[74]](#footnote-74) | **Ricettazione**  (Art. 648 c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 200 a 800 quote; * da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 648 - “Ricettazione” .  *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).[[75]](#footnote-75)*  *La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516,00 se il fatto è di particolare tenuità.*  *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.* |
| Art. 25*-octies*  D. Lgs. 231/2001 | **Riciclaggio**  (Art. 648-bis c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 200 a 800 quote; * da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 648*-bis - “*Riciclaggio”*.*  *“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da e 5.000,00 a e 25.000,00.*  *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.*  *La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.* |
| Art. 25*-octies*  D. Lgs. 231/2001 | **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**  (Art. 648-*ter* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 200 a 800 quote; * da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 648*-ter* c.p. - “Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”.  *“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da e 5.000,00 a e 25.000,00.*  *La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.*  *La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648.*  *Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.* |
| Art. 25*-octies*  D. Lgs. 231/2001 | **Autoriciclaggio**  (Art. 648-*ter*.1 c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 200 a 800 quote; * da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 648*-ter*.1c.p. - “Autoriciclaggio”.  *“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a €25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da stacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.*  *Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da e 2.500,00 a e 12.500,00 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*  *Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*  *Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*  *La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*  *La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*  *Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.”* |

# DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

**[art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/2001]**

| **Norma di**  **riferimento**  **(del d. lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)** | **Reato**  **(o illecito amministrativo)**  **e le relative sanzioni** | **Fattispecie di reato**  **(o di illecito amministrativo)** |
| --- | --- | --- |
| Art. 25*-octies.1*  D. Lgs. 231/2001[[76]](#footnote-76) | **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)**  **Sanzione pecuniaria:**   * da 300 a 800 quote;   a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;  b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote  **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   da tre mesi a due anni. | Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non  essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento  analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione  di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito  con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla  stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli  strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali  strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché  ordini di pagamento prodotti con essi.  In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma  dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è  ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato,  nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato,  ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di  cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.  Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle  operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia  che ne facciano richiesta. |
| Art. 25*-octies.1*  D. Lgs. 231/2001 | **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o**  **programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti**  **strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)**  **Sanzione pecuniaria:**   * da 200 a 500 quote;   a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;  b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote  **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   da tre mesi a due anni. | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di  consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento  diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a  disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o  programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono  costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al  medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.  In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma  dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è  sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi  informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero,  quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il  reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. |
| Art. 25*-octies.1*  D. Lgs. 231/2001 | **Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale**  **(art. 640-ter c.p.)**  **Sanzione pecuniaria:**   * da 200 a 500 quote;   a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;  b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote  **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   da tre mesi a due anni. | Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o  telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o  programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura  a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi  a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.  La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549  se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo  640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta  virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.  La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il  fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più  soggetti (3).  Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle  circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste  dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze  di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 (4). |

# REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

**[art. 25-novies D. Lgs. 231/2001]**

| **Norma di**  **riferimento**  **(del d. lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)** | **Reato**  **(o illecito amministrativo)**  **e le relative sanzioni** | **Fattispecie di reato**  **(o di illecito amministrativo)** |
| --- | --- | --- |
| Art. 25-novies  D. Lgs. 231/2001 | **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**  (Artt. 171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma L 633/41)    **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   da tre mesi ad un anno. | Art. 171 L. 633/41  *“*[Dell'art. 171 L. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione]  *Salvo quanto disposto dall'art. 171-*bis *e dall'articolo 171-*ter *è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*  *(…).*  *a-*bis*) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;*  *(…)*  *La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.”* |
| Art. 25-novies  D. Lgs. 231/2001 | **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**  (Art. 171-*bis* L. 633/41)  **Sanzione pecuniaria:**   * Da 100 a 500 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   da tre mesi ad un anno. | Art. 171-*bis* l. 633/41  *“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*  *2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”* |
| Art. 25-novies  D. Lgs. 231/2001 | **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**  (Art. 171-*ter* L. 633/41)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote;   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   da tre mesi ad un anno. | Art. 171-*ter* L. 633/41  *“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*  *a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*  *b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*  *c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);*  *d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*  *e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*  *f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.*  *f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*  *h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102­* quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*  *2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:*  *a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*  *a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*  *b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*  *c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*  *3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*  *4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*  *a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*  *b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;*  *c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*  *5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.* |
| Art. 25-novies  D. Lgs. 231/2001 | **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**  (Art. 171-*septies* L. 633/41)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   da tre mesi ad un anno. | Art. 171-*septies* L. 633/41  *“1. La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:*  *a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*  *b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge”.* |
| Art. 25-novies  D. Lgs. 231/2001 | **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**  (Art. 171-*octies* L. 633/41)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   da tre mesi ad un anno. | Art. 171-*octies* L. 633/41  *“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*  *2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.* |

# INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

**[art. 25-decies D. Lgs. 231/2001]**

| **Norma di**  **riferimento**  **(del d. lgs. 231/20011 o di altri corpi normativi)** | **Reato**  **(o illecito amministrativo)**  **e le relative sanzioni** | **Fattispecie di reato**  **(o di illecito amministrativo)** |
| --- | --- | --- |
| Art. 25-decies  D. Lgs. 231/2001 | **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria**  (Art. 377-*bis* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote. | Art. 377-*bis* c.p. - “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”  “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all’autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni*”. |

# REATI AMBIENTALI

**[art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001]**

| **Norma di**  **riferimento**  **(del d. lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)** | **Reato**  **(o illecito amministrativo)**  **e le relative sanzioni** | **Fattispecie di reato**  **(o di illecito amministrativo)** |
| --- | --- | --- |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Inquinamento ambientale**  (Art. 452-*bis* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 250 a 600 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi ad un anno. | Art. 452-*bis* c.p. - “Inquinamento ambientale”  *“E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”[[77]](#footnote-77).* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Disastro ambientale**  (Art. 452-*quater* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 400 a 800 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 452-quater c.p.- “Disastro ambientale”  *“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”[[78]](#footnote-78).* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Delitti colposi contro l’ambiente**  (Art. 452-*quinquies* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * - da 200 a 500 quote. | Art. 452-*quinquies* c.p. - “Delitti colposi contro l’ambiente”  *“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.”[[79]](#footnote-79)* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività**  (Art. 452-*sexies* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 250 a 600 quote. | Art. 452-*sexies* c.p. - “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”  *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:  1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.”[[80]](#footnote-80)* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Circostanze aggravanti**  (Art. 452-*octies* c.p.*)*  **Sanzione pecuniaria:**   * da 300 a 1000 quote. | Art. 452-*octies* c.p. - “Circostanze aggravanti”  *“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.”[[81]](#footnote-81)* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**  (Art. 727-*bis* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 250 quote. | Art. 727-*bis* c.p. - “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”  *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.”* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto**  (Art. 733-*bis* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 150 a 250 quote. | Art. 733-*bis* c.p. - “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”  “*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro*”. |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, TUA**  (Art. 137 c. 2, 3 e 5 D. Lgs. 152/06)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 150 a 250 quote per i commi 3 e 5 primo periodo; * da 200 a 300 quote per i commi 2 e 5 secondo periodo.   **Sanzione interdittiva:** (solo c. 2 e 5 secondo periodo)   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a sei mesi. | Art. 137 D. Lgs. 152/06 - “Sanzioni penali” (per scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione), c. 2, 3, 5.  *2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*  *3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*  *5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro(\*). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee**  (Art. 137 c. 11 D. Lgs. 152/06)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 200 a 300 quote;   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a sei mesi. | Art. 137 D. Lgs. 152/06 - “Sanzioni penali” (per scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), c. 11  *11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*  *ART 103 (Scarichi sul suolo):*  *1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:*  *a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;*  *b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;*  *c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;*  *d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;*  *e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;*  *f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.*  *2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.*  *3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.*  *ART 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee):*  *1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.*  *2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.*  *3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità di scarico[[82]](#footnote-82) Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.*  *4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.*  *5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.*  *6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:*  *a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;*  *b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.*  *7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.*  *8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili**  (Art. 137 c. 13 D. Lgs. 152/06)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 150 a 250 quote. | Art. 137 D. Lgs. 152/06 - “Sanzioni penali” (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili), c. 13.  *13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione**  (Art. 256 c. 1 D. Lgs. 152/06)  **Sanzione pecuniaria[[83]](#footnote-83):**   * da 100 a 250 quote per la lettera a); * da 150 a 250 quote per la lettera b). | Art. 256 D. Lgs. 152/06 - “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, c. 1.  *“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattordecies, comma 1[[84]](#footnote-84), Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*  *a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*  *b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”.* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata**  (Art. 256 c. 3, D. Lgs. 152/06)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 150 a 250 quote per il primo periodo; * da 200 a 300 quote per il secondo periodo;   **Sanzione interdittiva per il secondo periodo:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a sei mesi. | Art. 256 D. Lgs. 152/06 - “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, c. 3.  *“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattordecies, comma 1[[85]](#footnote-85), Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi*  *Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.”.* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Miscelazione di rifiuti pericolosi**  (Art. 256 c. 5 D. Lgs. 152/06)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 150 a 250 quote. | Art. 256 D. Lgs. 152/06 - “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, c. 5.  *“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)”.* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi**  (Art. 256 c. 6 primo periodo D. Lgs. 152/06)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 250 quote. | Art. 256 D. Lgs. 152/06 - “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, c. 6 primo periodo.  *“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro”.* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio**  (Art. 257 c. 1 D. Lgs. 152/06)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 250 quote. | Art. 257 D. Lgs. 152/06 - “Bonifica dei siti”, c. 1.  *“Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro”.* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio**  (Art. 257 c. 2 D. Lgs. 152/06)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 150 a 250 quote. | Art. 257 D. Lgs. 152/06 - “Bonifica dei siti”, c. 2.  *“Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose”.* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** (Art. 258 c. 4 secondo periodo D. Lgs. 152/06)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 150 a 250 quote. | Art. 258 D. Lgs. 152/06 - “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”, c. 4 secondo periodo.  *Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Traffico illecito di rifiuti**  (Art. 259 c. 1 D. Lgs. 152/06)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 150 a 250 quote. | Art. 259 D. Lgs. 152/06 - “Traffico illecito di rifiuti”, c. 1  *“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”.* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**  (Art. 452 quaterdecies c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 300 a 500 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a sei mesi.  **Sanzione interdittiva definitiva** (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato). | Art. 452 quaterdecies c.1 c.p. - “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”  *“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*  *Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.*  *Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*  *È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività**  (Art. 452 quaterdecies c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 400 a 800 quote. | Art. 452 quaterdecies c. 1 c.p. - “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”  *“Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni”.* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti**  (Art. 260 bis c. 6 D. Lgs. 152/06)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 150 a 250 quote. | Art. 260 bis D. Lgs. 152/06 - “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, c. 6.  *“Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti”.* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati**  (Art. 260 bis c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D. Lgs. 152/06)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 150 a 250 quote. | Art. 260-*bis* D. Lgs. 152/06 - “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, c. 7 secondo e terzo periodo.  *“Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati”.*  *Comma 8, primo periodo:”* *Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale”.* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore**  (Art. 260 bis c.8 secondo periodo D. Lgs. 152/06)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 200 a 300 quote. | Art. 260-*bis* D. Lgs. 152/06 - “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, c. 8.  *“La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi”.* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Superamento, nell’esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria**  (Art. 279 c. 5 D. Lgs. 152/06)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 250 quote. | Art. 279 D. Lgs. 152/06 - “Sanzioni” (per il “Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell’aria”), c. 5  *“Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa”.*  [Art. 279 comma 2 D. Lgs. 152/06]  *“Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell’osservanza delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari**  (Art. 1 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 250 quote per il comma 1; * da 150 a 250 quote per il comma 2. | Art. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (“Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione”), c. 1 e c.2  *“1.Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*  *a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e*  *successive attuazioni e modificazioni;*  *b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*  *c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*  *d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*  *e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;*  *f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.*  *2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila.*  *Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.”* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell’osservanza delle prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari**  (Art. 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)  **Sanzione pecuniaria:**   * Da 100 a 250 quote. | Art. 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (“Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione”), c. 1, 2.  *“1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*  *a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*  *b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumita' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformita' al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*  *c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;*  *d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformita' del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n.*  *939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformita' della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;*  *e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;*  *f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.*  *2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attivita' di impresa, alla condanna consegue la sospensione della*  *licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificate o licenze falsi o alterati**  (Art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 250 quote per reati con pena non superiore ad un anno di reclusione; * da 150 a 250 quote per reati con pena non superiore a due anni di reclusione; * da 200 a 300 quote per reati con pena non superiore a tre anni di reclusione; * da 300 a 500 quote per reati con pena superiore a tre anni di reclusione. | Art. 3-bis Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (“Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione”), c. 1.  *“Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale”.* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività**  (Art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 250 quote. | Art. 6 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (“Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione”), c. 4.  *“Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila”.*  [Art. 6 C. 1]  *“Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica”.* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Impiego delle sostanze lesive dell’ozono**  (Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 150 a 250 quote. | Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - “Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive dell’ozono”  *“Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi**  (Art. 8 c. 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 150 a 250 quote per il comma 1; * da 200 a 300 quote per il comma 2.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni servizi;   da 3 mesi a sei mesi.  **Sanzione interdittiva definitiva** (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato). | Art. 8 D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - “Inquinamento doloso”, c. 1, 2  *1. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000”.*  *2. “Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000”.* |
| Art. 25-undecies  D. Lgs. 231/2001 | **Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi**  (Art. 9 c. 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 250 quote per il comma 1; * da 150 a 250 quote per il comma 2.   **Sanzione interdittiva per il comma 2:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni o licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi.   da tre mesi a sei mesi. | Art. 9 D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - “Inquinamento colposo”, c. 1 e 2  *1. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000”.*  *2. “Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000”.* |

# REATI TRANSNAZIONALI

**[art. 10 L. 146/2006]**

| **Norma di**  **riferimento**  **(del d. lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)** | **Reato**  **(o illecito amministrativo)**  **e le relative sanzioni** | **Fattispecie di reato**  **(o di illecito amministrativo)** |
| --- | --- | --- |
| Art. 10[[86]](#footnote-86)  L. 146/2006 | **Associazione per delinquere**  (Art. 416 c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 400 a 1000 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da un anno a due anni. | Art. 416 c.p. - “Associazione per delinquere”.  *“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*  *Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*  *I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*  *Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*  *La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*  *Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286[[87]](#footnote-87), si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”[[88]](#footnote-88).*  Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, *600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma*[[89]](#footnote-89) |
| Art. 10  L. 146/2006 | **Associazioni di tipo mafioso anche straniere**  (Art. 416-*bis* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 400 a 1000 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da un anno a due anni. | Art. 416 *bis* c.p. - “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”[[90]](#footnote-90).  *“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni [[91]](#footnote-91).*  *Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*  *L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*  *Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*  *L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito”.*  *Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*  *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*  *Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta[[92]](#footnote-92) e alle altre associazioni, anche straniere[[93]](#footnote-93), comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.* |
| Art. 10  L. 146/2006 | **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**  (Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 400 a 1000 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da un anno a due anni. | *Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309-“Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”.*  *“1.*  *Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni[[94]](#footnote-94).*  *2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*  *3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*  *4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*  *5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*  *6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.*  *7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*  *8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.* |
| Art. 10  L. 146/2006 | **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri**  (Art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 400 a 1000 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da un anno a due anni. | Art. 291-quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43- “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”.  “*1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.*  *2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.*  *3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*  *4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le*  *circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*  *5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti*”. |
| Art. 10  L. 146/2006 | **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**  (Art. 377-*bis* c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote. | Art. 377-*bis* c.p. - “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”.  “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni*”. |
| Art. 10  L. 146/2006 | **Favoreggiamento personale**  (Art. 378 c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote. | Art. 378 c.p. - “Favoreggiamento personale”.  “*Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.*  *Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.*  *Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.*  *Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto*”. |
| Art. 10  L. 146/2006 | **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine**  (Art. 12 comma 3, 3-bis, 3- ter, 5 D. Lgs. 25.7.1998 n. 286)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 200 a 1000 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 12 D. Lgs. 25.7.1998 n. 286 [comma 3, 3-*bis*, 3- *ter*, 5]- “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”  *“1. (omissis)*  *2. (omissis)*  *3.*  *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:*  *a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti*  *.*  *3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*  *3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:*  *a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto[[95]](#footnote-95).*  *4. (omissis)*  *5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00”.* |

# IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE

**[art. 25-duodecies D. Lgs. 231/2001]**

| **Norma di**  **riferimento**  **(del d. lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)** | **Reato**  **(o illecito amministrativo)**  **e le relative sanzioni** | **Fattispecie di reato**  **(o di illecito amministrativo)** |
| --- | --- | --- |
| Art. 25-duodecies  D. Lgs. 231/2001 | **Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato**  (Art. 22 comma 12, D. Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull’Immigrazione – T.U.I.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro. | Art. 22 D. Lgs. 25.7.1998 n. 286 [commi 12, 12-bis-12-quinquies] – “Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”:  *“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.*  [**12-bis**] *Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:*  *a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*  *b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*  *c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis[[96]](#footnote-96) del codice penale.*  [12-ter] *Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.*  [12-quater] *Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6.*  [12-quinquies] *Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.”* |
| Art. 25-duodecies  D. Lgs. 231/2001 | **Procurato illegale ingresso di stranieri nel territorio dello Stato**  (Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull’Immigrazione - T.U.I.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 400 a 1.000 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   per una durata non inferiore ad un anno. | Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 [commi 3, 3-bis, 3-ter] – “Disposizioni contro le migrazioni clandestine”:  *“****[3]*** *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*  ***[3-bis]*** *Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.*  ***[3-ter]*** *La pena detentiva è' aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.”* |
| Art. 25-duodecies  D. Lgs. 231/2001 | **Favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri nel territorio dello Stato**  (Art. 12 comma 5, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull’Immigrazione - T.U.I.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 200 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   per una durata non inferiore ad un anno. | Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 [comma 5] – “Disposizioni contro le migrazioni clandestine”:  *“****[5]*** *Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”* |

# DELITTI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

**[art. 25-terdecies D. Lgs. 231/2001]**

| **Norma di**  **riferimento**  **(del d.lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)** | **Reato**  **(o illecito amministrativo)**  **e le relative sanzioni** | **Fattispecie di reato**  **(o di illecito amministrativo)** |
| --- | --- | --- |
| Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001 | **Articolo 604-bis del codice penale, inserito dal D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21**  **Sanzione pecuniaria:**   * da 200 a 800 quote.   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.   per un periodo non inferiore a un anno.  Se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati, interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, co. 3**.** | Art. 604-*bis* c.p. – “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa”:  *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:*  *a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;*  *b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.*  *È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.*  *Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.* |

# FRODI SPORTIVE ED ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITÀ DI GIUOCO O DI SCOMMESSE

**[art. 25-quaterdecies D. Lgs. 231/2001]**

| **Norma di**  **riferimento**  **(del d.lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)** | **Reato**  **(o illecito amministrativo)**  **e le relative sanzioni** | **Fattispecie di reato**  **(o di illecito amministrativo)** |
| --- | --- | --- |
| Art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001 | **Frodi in competizioni sportive**  (art.1, Legge 13 dicembre 1989, n. 401)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote per i delitti * da 100 a 260 quote per le contravvenzioni   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi.   Nei casi di condanna per i delitti per un periodo non inferiore a un anno. | Art. 1 Legge legge 13 dicembre 1989, n. 401– “Frode in competizioni sportive*”:*  *“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni”.[[97]](#footnote-97)* |
| Art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/2001 | **Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa**  (art.4, Legge 13 dicembre 1989, n. 401)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote per i delitti * da 100 a 260 quote per le contravvenzioni   **Sanzione interdittiva:**   * interdizione dall’esercizio dell’attività; * sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi.   Nei casi di condanna per i delitti per un periodo non inferiore a un anno. | Art. 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 – “Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa”:  *“Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 9043. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.”[[98]](#footnote-98)* |

# REATI TRIBUTARI

| **Norma di**  **riferimento**  **(del d.lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)** | **Reato**  **(o illecito amministrativo)**  **e le relative sanzioni** | **Fattispecie di reato**  **(o di illecito amministrativo)** |
| --- | --- | --- |
| Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001[[99]](#footnote-99) | **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**  (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote aumentata fino a un terzo se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 2 D.Lgs. n. 74/2000 – “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*”:*  *“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*  *2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*  *2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”* |
| Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 | **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)  **Sanzione pecuniaria:**  da 100 a 500 quote aumentata fino a un terzo se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità  **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 3 D.Lgs. n. 74/2000 – “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”:  *“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*  *a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*  *b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*  *2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*  *3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.”* |
| Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 | **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**  (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 500 quote aumentata fino a un terzo se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | “Art. 8 D.Lgs. n. 74/2000- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”:  “*1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*  *2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*  *2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”* |
| Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 | **Occultamento o distruzione di documenti contabili**  (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 400 quote aumentata fino a un terzo se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | “Art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili”:  *“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”* |
| Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001 | **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**  (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 400 quote aumentata fino a un terzo se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | “Art. 11 D.Lgs. n. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”:  *“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*  *2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.”* |
| Art. 25-quinquiesdecies[[100]](#footnote-100)  D.Lgs. 231/2001 | **Dichiarazione Infedele**  (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 300 quote aumentata fino a un terzo se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | “Art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione Infedele”:  “1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.  1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.  1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b). |
| Art. 25-quinquiesdecies[[101]](#footnote-101) D.Lgs. 231/2001 | **Omessa dichiarazione**  (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 400 quote aumentata fino a un terzo se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità**.**   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | “Art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione”:  “1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.  1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.  2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.” |
| Art. 25-quinquiesdecies[[102]](#footnote-102) D.Lgs. 231/2001 | **Indebita compensazione**  (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 300 quote aumentata fino a un terzo se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | “Art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione”:  “1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.  2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.” |

# CONTRABBANDO

| **Norma di**  **riferimento**  **(del d.lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)** | **Reato**  **(o illecito amministrativo)**  **e le relative sanzioni** | **Fattispecie di reato**  **(o di illecito amministrativo)** |
| --- | --- | --- |
| Art. 25-sexiesdecies  D.Lgs. 231/200[[103]](#footnote-103) | **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali**  (art. 282 DPR n. 43/1973)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 400 quote   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 282 DPR n. 43/1973– “Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali*”:*  *“E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci voltei diritti di confine*  *dovuti chiunque:*  *a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni,*  *divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;*  *b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina*  *dogana;*  *c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle*  *suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle*  *alla visita doganale;*  *d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne*  *garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*  *e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti,*  *merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*  *f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma*  *dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.”* |
| Art. 25- sexiesdecies  D.Lgs. 231/200[[104]](#footnote-104) | **Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine**  (art. 283 DPR n. 43/1973)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 400 quote   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 283 DPR n. 43/1973– “Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine”:  “E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine  dovuti il capitano:  a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza,  merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva  la eccezione preveduta nel terzo comma dell'art. 102;  b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del  lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle  estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con  il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle  merci stesse, salvo casi di forza maggiore.  Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di  sottrarle alla visita doganale.” |
| Art. 25- sexiesdecies  D.Lgs. 231/200[[105]](#footnote-105) | **Contrabbando nel movimento marittimo delle merci**  (art. 284 DPR n. 43/1973)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 400 quote   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 284 DPR n. 43/1973– “Contrabbando nel movimento marittimo delle merci”:  “E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:  a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il  lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di  forza maggiore;  b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero  sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;  c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a  duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;  d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci  nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il  manifesto e gli altri documenti doganali;  e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non  superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione:  f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non  superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di  provviste di bordo.  Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di  sottrarle alla visita doganale”. |
| Art. 25- sexiesdecies  D.Lgs. 231/200[[106]](#footnote-106) | **Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea**  (art. 285 DPR n. 43/1973)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 400 quote   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 285 DPR n. 43/1973– “Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea”:  “E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:  a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del  manifesto, quando questo è prescritto;  b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le  quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;  c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle  prescritte operazioni doganali;  d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più  breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato  introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.  Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio  doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle  alla visita doganale.  Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il  medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la  materia dogana”. |
| Art. 25- sexiesdecies  D.Lgs. 231/200[[107]](#footnote-107) | **Contrabbando nelle zone extra-doganali**  (art. 286 DPR n. 43/1973)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 400 quote   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 286 DPR n. 43/1973– “Contrabbando nelle zone extra-doganali”:  “E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine  dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita”. |
| Art. 25- sexiesdecies  D.Lgs. 231/200[[108]](#footnote-108) | **Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali**  (art. 287 DPR n. 43/1973)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 400 quote   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 287 DPR n. 43/1973– “Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali ”:  “E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140”. |
| Art. 25- sexiesdecies  D.Lgs. 231/200[[109]](#footnote-109) | **Contrabbando nei depositi doganali**  (art. 288 DPR n. 43/1973)**Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 400 quote   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 288 DPR n. 43/1973– “Contrabbando nei depositi doganali ”:  “Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti”. |
| Art. 25- sexiesdecies  D.Lgs. 231/200[[110]](#footnote-110) | **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione**  (art. 289 DPR n. 43/1973)**Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 400 quote   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 289 DPR n. 43/1973– “Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione”:  “E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione”. |
| Art. 25- sexiesdecies  D.Lgs. 231/200[[111]](#footnote-111) | **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti**  (art. 290 DPR n. 43/1973)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 400 quote   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 290 DPR n. 43/1973 – “Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti”:  “Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi”. |
| Art. 25- sexiesdecies  D.Lgs. 231/200[[112]](#footnote-112) | **Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea**  (art. 291 DPR n. 43/1973)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 400 quote   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 291 DPR n. 43/1973 – “Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea”:  “Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere”. |
| Art. 25- sexiesdecies  D.Lgs. 231/200[[113]](#footnote-113) | **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri**  (art. 291-bis DPR n.43/1973)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 400 quote   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 291-bis DPR n. 43/1973 – “Contrabbando di tabacchi lavorati esteri”:  “Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.  I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione)”. |
| Art. 25- sexiesdecies  D.Lgs. 231/200[[114]](#footnote-114) | **Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri**  (art. 291-ter DPR n. 43/1973)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 400 quote   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 291-ter DPR n. 43/1973 – “Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri”:  “Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.  I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.  Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:  a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto,  il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;  b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;  c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;  d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;  e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.  La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”. |
| Art. 25- sexiesdecies  D.Lgs. 231/200[[115]](#footnote-115) | **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri**  (art. 291-quater DPR n. 43/1973)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 400 quote   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 291-quater DPR n. 43/1973 – “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”:  “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.  Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.  La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.  Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od  e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a  quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni  nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti  hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o  materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.  Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”. |
| Art. 25- sexiesdecies  D.Lgs. 231/200[[116]](#footnote-116) | **Altri casi di contrabbando**  (art. 292 DPR n. 43/1973)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 400 quote   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 292 DPR n. 43/1973 – “Altri casi di contrabbando”:  “Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”. |
| Art. 25- sexiesdecies  D.Lgs. 231/200[[117]](#footnote-117) | **Circostanze aggravanti del contrabbando**  (art. 295 DPR n.43/1973)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 400 quote   **Sanzione interdittiva:**   * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 295 DPR n. 43/1973 – “Circostanze aggravanti del contrabbando”:  “Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque  e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.  Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:  a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il  colpevole sia sorpreso a mano armata;  b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o  più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali  da frapporre ostacolo agli organi di polizia;  c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la  pubblica amministrazione;  d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto  commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.  Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando  l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore  a centomila euro”. |

# DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

| **Norma di**  **riferimento**  **(del d.lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)** | **Reato**  **(o illecito amministrativo)**  **e le relative sanzioni** | **Fattispecie di reato**  **(o di illecito amministrativo)** |
| --- | --- | --- |
| Art. 25-  septiesdecies  D.Lgs. 231/200[[118]](#footnote-118) | **Furto di beni culturali**  (art. 518-bis c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 400 a 900 quote   **Sanzione interdittiva:**   * l'interdizione dall'esercizio dell'attività; * la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 518-bis c.p. – “Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la  reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.  La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000  se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma  dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti  nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di  ricerca prevista dalla legge*.”* |
| Art. 25-  septiesdecies  D.Lgs. 231/200[[119]](#footnote-119) | **Appropriazione indebita di beni culturali**  (art. 518 - ter c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 200 a 500 quote   **Sanzione interdittiva:**   * l'interdizione dall'esercizio dell'attività; * la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 518 - ter c.p. – “Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno  a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.  Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è  aumentata*.”* |
| Art. 25-  septiesdecies  D.Lgs. 231/200[[120]](#footnote-120) | **Ricettazione di beni culturali**  (art. 518 - quater c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 400 a 900 quote   **Sanzione interdittiva:**   * l'interdizione dall'esercizio dell'attività; * la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 518 - quater c.p. – “Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da  quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.  La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina  aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi  dell'articolo 629, secondo comma.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui  i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una  condizione di procedibilità riferita a tale delitto*.”* |
| Art. 25-  septiesdecies  D.Lgs. 231/200[[121]](#footnote-121) | **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali**  (art. 518 - octies c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 400 a 900 quote   **Sanzione interdittiva:**   * l'interdizione dall'esercizio dell'attività; * la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 518 - octies c.p. – “Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.  Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella  sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto  mesi*.”* |
| Art. 25-  septiesdecies  D.Lgs. 231/200[[122]](#footnote-122) | **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali**  (art. 518 - novies c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 100 a 400 quote   **Sanzione interdittiva:**   * l'interdizione dall'esercizio dell'attività; * la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 518 - novies c.p. – “È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la  denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.*”* |
| Art. 25-  septiesdecies  D.Lgs. 231/200[[123]](#footnote-123) | **Importazione illecita di beni culturali**  (art. 518 - decies c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 200 a 500 quote   **Sanzione interdittiva:**   * l'interdizione dall'esercizio dell'attività; * la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 518 – decies c.p. – “Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518- quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento  dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato inv violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.*”* |
| Art. 25-  septiesdecies  D.Lgs. 231/200[[124]](#footnote-124) | **Uscita o esportazione illecite di beni culturali** (art. 518 – undecies c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 200 a 500 quote   **Sanzione interdittiva:**   * l'interdizione dall'esercizio dell'attività; * la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 518 – undecies c.p. – “Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza  attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due  a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.  La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.*”* |
| Art. 25-  septiesdecies  D.Lgs. 231/200[[125]](#footnote-125) | **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici**  (art. 518 – duodecies c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 300 a 600 quote   **Sanzione interdittiva:**   * l'interdizione dall'esercizio dell'attività; * la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 518 – duodecies c.p. – “Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.  Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.  La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal  giudice nella sentenza di condanna.*”* |
| Art. 25-  septiesdecies  D.Lgs. 231/200[[126]](#footnote-126) | **Contraffazione di opere d'arte**  (art. 518 – quaterdecies c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 300 a 600 quote   **Sanzione interdittiva:**   * l'interdizione dall'esercizio dell'attività; * la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni. | Art. 518 – quaterdecies c.p. – “È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:  1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;  2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;  3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2)  contraffatti, alterati o riprodotti;  4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o tichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare,  conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.  È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.*”* |

# RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

| **Norma di**  **riferimento**  **(del d.lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)** | **Reato**  **(o illecito amministrativo)**  **e le relative sanzioni** | **Fattispecie di reato**  **(o di illecito amministrativo)** |
| --- | --- | --- |
| Art. 25-  duodevicies  D.Lgs. 231/200[[127]](#footnote-127) | **Riciclaggio di beni culturali**  (art. 518-sexies c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 500 a 1000 quote   **Sanzione interdittiva:**   * l'interdizione dall'esercizio dell'attività; * la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni.  Se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati, interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, co. 3**.** | Art. 518- sexies c.p. – “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.  La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui  i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una  condizione di procedibilità riferita a tale delitto*.”* |
| Art. 25-  duodevicies  D.Lgs. 231/200[[128]](#footnote-128) | **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**  (art. 518- terdecies c.p.)  **Sanzione pecuniaria:**   * da 500 a 1000 quote   **Sanzione interdittiva:**   * l'interdizione dall'esercizio dell'attività; * la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito * divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; * esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; * divieto di pubblicizzare beni o servizi;   da tre mesi a due anni.  Se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati, interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, co. 3**.** | Art. 518- terdecies c.p. – “Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni*.”* |

1. *Sono rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001 anche gli illeciti amministrativi di abuso di mercato, rispettivamente previsti agli artt. 187-bis e 187- ter TUF e come richiamati dall’art. 187-quinquies del medesimo articolato.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Periodo aggiunto, alla fine del primo comma, dall’art. 1,comma 1,lett. l),* [*L. 9 gennaio 2019, n. 3*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=64084) [↑](#footnote-ref-2)
3. *Comma inserito dall’art. 9, comma 1, lett. a),* [*D.L. 14 agosto 2013, n. 93*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=64084)*3, convertito, con modificazioni, dalla* [*L. 15 ottobre 2013, n. 119*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=64848) [↑](#footnote-ref-3)
4. *Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, lett. b),* [*D.L. 14 agosto 2013, n. 93*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=64084)*3, convertito, con modificazioni, dalla* [*L. 15 ottobre 2013, n. 119*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=64848) [↑](#footnote-ref-4)
5. *Durata modificata dall’art.1, comma 9, lett.b) n.1) della L. 9 gennaio 2019, n. 3.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Articolo così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.* [↑](#footnote-ref-6)
7. *Così sostituito dall'art. 1,* [*L. 6 novembre 2012, n. 190*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=59444#art1)*, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69 e succesivamente modificata la pena edittale dall’art. 1,comma 1,lett. n),* [*L. 9 gennaio 2019, n. 3*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=64084) [↑](#footnote-ref-7)
8. *Vedi nota 5.* [↑](#footnote-ref-8)
9. *Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. f), L. 27 maggio 2015, n. 69.* [↑](#footnote-ref-9)
10. *Vedi nota 5.* [↑](#footnote-ref-10)
11. *Commi così modificati dall’art. 1, comma 75, lett. h), n. 1) e 2), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 1) e 2), L. 27 maggio 2015, n. 69.* [↑](#footnote-ref-11)
12. *Vedi nota 5.* [↑](#footnote-ref-12)
13. *Comma così modificato dall’art. 1, comma 75, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall’art. 1, comma 1, lett. f), L. 27 maggio 2015, n. 69.* [↑](#footnote-ref-13)
14. *Così sostituito dall'art. 1,* [*L. 6 novembre 2012, n. 190*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=59444#art1)*.* [↑](#footnote-ref-14)
15. *Vedi nota 5.* [↑](#footnote-ref-15)
16. *Rubrica modificata dall’art.1, comma 1, lett. o) della legge 9 gennaio 2019 n°3.* [↑](#footnote-ref-16)
17. *Numero aggiunto dall’art. 10, comma 1, lett. a),* [*L. 20 dicembre 2012, n. 237*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=60977)*.* [↑](#footnote-ref-17)
18. *La norma è stata modificata dalla legge 3 agosto 2009, n. 116, art.3.* [↑](#footnote-ref-18)
19. *Articolo inserito dall’art.1, comma 1, lett. t) della legge 9 gennaio 2019 n°3.* [↑](#footnote-ref-19)
20. *L’art 24-bis è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 con la legge. 48/2008.* [↑](#footnote-ref-20)
21. *Comma sostituito dal D.Lgs. n. 7/2016.* [↑](#footnote-ref-21)
22. *Comma sostituito dal D.Lgs. n. 7/2016.* [↑](#footnote-ref-22)
23. *Comma sostituito dal D.Lgs. n. 7/2016.* [↑](#footnote-ref-23)
24. *Comma sostituito dal D.Lgs. n. 7/2016.* [↑](#footnote-ref-24)
25. *Il capo III si intitola “Della Falsità in atti” e comprende vari reati di falso, sia in atti pubblici che privati. L’art. 491-bis è stato introdotto per dare ai documenti informatici la stessa rilevanza dei documenti cartacei.* [↑](#footnote-ref-25)
26. *Articolo sostituito dal D.Lgs. n. 7/2016* [↑](#footnote-ref-26)
27. Reato presupposto introdotto dall’art. 1, comma 11 del D.Lgs. 21 settembre 2019 [↑](#footnote-ref-27)
28. *Comma aggiunto dall’art. 4,* [*L. 1 ottobre 2012, n. 172*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=19434#art4)*.* [↑](#footnote-ref-28)
29. *Le parole: “*600, 601 e 602*” sono state così sostituite dall’art. 1, co. 5, della* [*L. 15 luglio 2009, n. 94*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=41644)*.* [↑](#footnote-ref-29)
30. *Comma aggiunto dall’art. 4,* [*L. 11 agosto 2003, n. 228*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=6411)*.* [↑](#footnote-ref-30)
31. *Commi così sostituiti dall’art. 5, comma 1, lett. b) e c), L. 27 maggio 2015, n. 69.* [↑](#footnote-ref-31)
32. *Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69.* [↑](#footnote-ref-32)
33. *Modificato dall'art. 1, co. 1, lett. c),* [*D. Lgs. 24 marzo 2011, n. 50*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=14066) [↑](#footnote-ref-33)
34. *“Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate <<da bersaglio da sala>> o ad emissione di gas, strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa, sia lunghe che corte, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la commissione consultiva di cui al successivo art. 6 escluda, in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, l’attitudine a recare offesa alla persona”. La Commissione citata è denominata “Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi” ed è istituita presso il Ministero dell’Interno.* [↑](#footnote-ref-34)
35. *Comma aggiunto dal D.Lgs. n. 125/2016.* [↑](#footnote-ref-35)
36. *Comma aggiunto dal D.Lgs. n. 125/2016.* [↑](#footnote-ref-36)
37. *La giurisprudenza ha stabilito che la diminuzione va eseguita tanto sul massimo quanto sul minimo.*  [↑](#footnote-ref-37)
38. *Così sostituito dall’art. 15, comma 1, lett. a), della* [*L. 23 luglio 2009, n. 99.*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=43595) [↑](#footnote-ref-38)
39. *Ai sensi dell’art. 25-ter, comma 2, D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie indicate per ogni fattispecie di reato possono essere aumentate di 1/3 nell’ipotesi di conseguimento di profitto di rilevante entità.* [↑](#footnote-ref-39)
40. *Articolo così sostituito dall’art. 10, comma 1,* [*L. 27 maggio 2015, n. 69*](http://http:/cm.altalex.com/documents/news/2015/06/03/norme-anticorruzione-falso-in-bilancio-la-legge-in-gazzetta)*.* [↑](#footnote-ref-40)
41. *Articolo così introdotto dall’art. 9, comma 1,* [*L. 27 maggio 2015, n. 69*](http://http:/cm.altalex.com/documents/news/2015/06/03/norme-anticorruzione-falso-in-bilancio-la-legge-in-gazzetta)*.* [↑](#footnote-ref-41)
42. *Articolo così sostituito dall’art. 11, comma 1,* [*L. 27 maggio 2015, n. 69*](http://http/cm.altalex.com/documents/news/2015/06/03/norme-anticorruzione-falso-in-bilancio-la-legge-in-gazzetta)*.* [↑](#footnote-ref-42)
43. *Il reato di falso in prospetto, contemplato anteriormente alla L. 262/2005 nell'art. 2623 del codice civile, è stato abrogato e riformulato con il predetto dettato normativo e introdotto nel Testo Unico della Finanza all'art. 173-bis. Il legislatore del D. Lgs. 231/2001 non è tuttavia intervenuto a recepire la modifica.* [↑](#footnote-ref-43)
44. *Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, disciplinato dall’art. 2624 c.c. è stato abrogato dall’art. 37, comma 34 del D. Lgs. 39/2010. La nuova formulazione introdotta dal predetto articolato normativo è ora prevista all’art.27, non richiamato dall’art. 231/2001. Pertanto, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione non è più considerato rilevante ai fini della Responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.* [↑](#footnote-ref-44)
45. *Le parole “o di revisione” sono state soppresse dall’art. 37, comma 35 lett. a) del D. Lgs. 39/2010. Le attività di impedito controllo ai revisori, pertanto, non essendo più disciplinate dall’art. 2624 c.c. (espressamente annoverato fra i reati presupposto ex D. Lgs. 231), non sono più da considerarsi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. La nuova fattispecie di impedito controllo alle società di revisione, infatti, è disciplinata dall’art.29 del D. Lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D. Lgs. 231/2001.* [↑](#footnote-ref-45)
46. *Le parole* ***“****ad altri organi sociali o alle società di revisione” sono sostituite dalle seguenti: “o ad altri organi sociali****”*** *(art. 37 comma 35 lett. b) del D. Lgs. 39/2010). Per le considerazioni derivanti dalla nuova formulazione si veda la nota precedente.* [↑](#footnote-ref-46)
47. *Comma inserito dalla L. 262/2005.* [↑](#footnote-ref-47)
48. *Le originarie parole: “legge 12 agosto 1982, n. 576“ sono state sostituite dal* [*D.L.vo 29 dicembre 2006, n. 303*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=35802) [↑](#footnote-ref-48)
49. *Comma abrogato dall’art. 1, comma 5 lett. a) della legge 9 gennio 2019 n° 3.* [↑](#footnote-ref-49)
50. *Comma abrogato dall’art. 1, comma 5 lett. b) della legge 9 gennio 2019 n° 3.* [↑](#footnote-ref-50)
51. *Tale formulazione è stata introdotta dalla Legge Comunitaria 2004.* [↑](#footnote-ref-51)
52. *Comma inserito dalla L. 262/2005.* [↑](#footnote-ref-52)
53. *I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l’articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l’Art. 25-quater, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.*

    *In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

    ***Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex L.7/2003, Art. 3).***

    *In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

    *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*

    *se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

    *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

    *Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.*

    *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.* [↑](#footnote-ref-53)
54. *Se l’Ente o una sua U.O. viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del presente reato, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva all’esercizio dell’attività ex art. 16, c. 3, D. Lgs. 231/2001.* [↑](#footnote-ref-54)
55. *Se l’Ente o una sua U.O. viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del presente reato, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva all’esercizio dell’attività ex art. 16, c. 3, D. Lgs. 231/2001.* [↑](#footnote-ref-55)
56. *Numero così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. s),* [*D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=63746)*, a decorrere dal 7 febbraio 2014.* [↑](#footnote-ref-56)
57. *Comma aggiunto dall'art. 4,* [*L. 1 ottobre 2012, n. 172*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=19434)*.* [↑](#footnote-ref-57)
58. La Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006 n. 38 (in vigore dal 2 marzo 2006) ha modificato l'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/01 con riferimento a talune fattispecie di delitti contro la personalità individuale ai quali è estesa la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato.

    *«Art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale) modificato dalla citata legge:*

    *1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

    *a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;*

    *b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'Art. 600-quater.1 e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;*

    *c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'Art. 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.*

    *2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'Art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

    *3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'Art. 16, comma 3».* [↑](#footnote-ref-58)
59. *Se l’Ente o una sua U.O. viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati contemplati dall’art. 25-quinquies, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva all’esercizio dell’attività ex art. 16, c. 3, D. Lgs. 231/2001.* [↑](#footnote-ref-59)
60. Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a), [D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24](http://www.altalex.com/index.php?idnot=66824). [↑](#footnote-ref-60)
61. C*omma abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. a),* [*L. 2 luglio 2010, n. 108*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=11644)*.* [↑](#footnote-ref-61)
62. *Così sostituito dall'art. 4,* [*L. 1 ottobre 2012, n. 172*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=19434)*.* [↑](#footnote-ref-62)
63. *.Così sostituito dall’art. 2, co. 1, lett. a),* [*L. 6 febbraio 2006, n. 38*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=78) *e successivamente dall'art. 4,* [*L. 1 ottobre 2012, n. 172*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=19434)*.* [↑](#footnote-ref-63)
64. *Comma modificato dalla L. 38/2006.* [↑](#footnote-ref-64)
65. *Comma aggiunto dalla L. 38/2006.* [↑](#footnote-ref-65)
66. *Comma aggiunto dall'art. 4,* [*L. 1 ottobre 2012, n. 172*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=19434)*.* [↑](#footnote-ref-66)
67. *Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. b),* [*D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=66824)*.* [↑](#footnote-ref-67)
68. *Articolo da ultimo modificato dalla L. n. 199/2016.* [↑](#footnote-ref-68)
69. *Comma aggiunto dall’art. 1, comma 18 del D. Lgs. n. 101 del 17.7.2009 e modificato dall’art. 4 comma 8 lettere a),b) e c).* [↑](#footnote-ref-69)
70. *Articolo modificato dall’art. 4, comma 13 del D.Lgs 107 del 10 agosto 2018.* [↑](#footnote-ref-70)
71. *La legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007, ha previsto l’introduzione dell’art. 25-septies nel D. Lgs. 231/2001. L’art. 25-septies è stato tuttavia riformulato dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81):*

    *“Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)”*

    *1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

    *2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

    *3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.* [↑](#footnote-ref-71)
72. *Articolo modificato dall’art. 12, comma 2 della legge 11 gennaio 2018 n°3* [↑](#footnote-ref-72)
73. *Articolo modificato dall’art. 12, comma 3 della legge 11 gennaio 2018 n°3* [↑](#footnote-ref-73)
74. *Introdotto dall’Art. 63 co. 3 D. Lgs. 21/11/2007, n.231 di seguito riportato:*

    *Art. 63*

    *[...] 3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l’articolo 25-septies è inserito il seguente:*

    *“Articolo 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). - 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.*

    *4. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.   
    5. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”.* [↑](#footnote-ref-74)
75. *Comma così modificato dall’art. 8, comma 1, lett. b),* [*D.L. 14 agosto 2013, n. 93*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=64084)*, convertito, con modificazioni, dalla* [*L. 15 ottobre 2013, n. 119*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=64848)*.* [↑](#footnote-ref-75)
76. *Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021* [↑](#footnote-ref-76)
77. *Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68.* [↑](#footnote-ref-77)
78. *Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68.* [↑](#footnote-ref-78)
79. *Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68.* [↑](#footnote-ref-79)
80. *Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68.* [↑](#footnote-ref-80)
81. *Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68.* [↑](#footnote-ref-81)
82. *Così sostituito dal* [*Decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=45627)*.* [↑](#footnote-ref-82)
83. *Nei casi di commissione del reato previsto dall’art.256, c.4, D. Lgs. n. 152/2006 (“nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni”), le sanzioni previste dall’art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 (relative alle disposizioni del citato art. 256 rilevanti ai fini dello stesso art. 25-undecies) sono ridotte alla metà.* [↑](#footnote-ref-83)
84. *Comma così modificato dall’art. 11, comma 3, d. lgs. n. 46 del 2014.* [↑](#footnote-ref-84)
85. *Comma così modificato dall’art. 11, comma 3, d. lgs. N.46 del 2014.* [↑](#footnote-ref-85)
86. *L. 146/2006 Art. 10 - Responsabilità amministrativa degli enti:*

    *1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.*

    *2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

    *3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.*

    *4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

    *5.* ***abrogato***

    *6.* ***abrogato***

    *7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.*

    *8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.*

    *9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.*

    *10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”.* [↑](#footnote-ref-86)
87. *Le parole: “600, 601 e 602” sono state così sostituite dall’art. 1, comma 5, della L. 15 luglio 2009, n. 94* [↑](#footnote-ref-87)
88. *Comma aggiunto dalla normativa sulla tratta di persone.* [↑](#footnote-ref-88)
89. *Comma aggiunto dall’art. 4,* [*L. 1 ottobre 2012, n. 172*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=19434#art4) [↑](#footnote-ref-89)
90. *La precedente rubrica: “Associazione di tipo mafioso” è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 5), del* [*D.L. 23 maggio 2008, n. 92*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=41643)*, convertito con modificazioni, nella* [*L. 24 luglio 2008, n. 125.*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=42581) [↑](#footnote-ref-90)
91. *Cfr. nota che precede, anche per i successivi aumenti di pena.* [↑](#footnote-ref-91)
92. *Le parole: “ alla ‘ndrangheta” sono state inserite dall’art. 6, comma 2, del D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50.* [↑](#footnote-ref-92)
93. *Le parole: “anche straniere”, sono state inserite nell’art. 1, comma 1, lett. b bis), n. 4) del* [*D.L. 23 maggio 2008, n. 92*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=41643)*, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125.* [↑](#footnote-ref-93)
94. *Così modificato dall'art. 1, co. 1, lett. c),* [*D. Lgs. 24 marzo 2011, n. 50*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=14066)*.* [↑](#footnote-ref-94)
95. *Comma così modificato dalla* [*Legge 15 luglio 2009, n. 94*](http://www.altalex.com/index.php?idnot=41644)*.* [↑](#footnote-ref-95)
96. *Art. 603bis, comma 3 del Codice Penale: “l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.* [↑](#footnote-ref-96)
97. *Reato presupposto inserito dall’art. 5, comma 1 della legge 3 maggio 2019 n°39.* [↑](#footnote-ref-97)
98. *Reato presupposto inserito dall’art. 5, comma 1 della legge 3 maggio 2019 n°39.* [↑](#footnote-ref-98)
99. Reato presupposto inserito dall’art. 39, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n° 124 come e modificato dalla Legge 19 dicembre 2019 n°157. [↑](#footnote-ref-99)
100. Reato presupposto inserito dal D. Lgs. 14 luglio 2020 n. 75 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale” [↑](#footnote-ref-100)
101. Cfr precedente nota 99 [↑](#footnote-ref-101)
102. Cfr precedente nota 99 [↑](#footnote-ref-102)
103. Cfr precedente nota 99 [↑](#footnote-ref-103)
104. Cfr precedente nota 99 [↑](#footnote-ref-104)
105. Cfr precedente nota 99 [↑](#footnote-ref-105)
106. Cfr precedente nota 99 [↑](#footnote-ref-106)
107. Cfr precedente nota 99 [↑](#footnote-ref-107)
108. Cfr precedente nota 99 [↑](#footnote-ref-108)
109. Cfr precedente nota 99 [↑](#footnote-ref-109)
110. Cfr precedente nota 99 [↑](#footnote-ref-110)
111. Cfr precedente nota 99 [↑](#footnote-ref-111)
112. Cfr precedente nota 99 [↑](#footnote-ref-112)
113. Cfr precedente nota 99 [↑](#footnote-ref-113)
114. Cfr precedente nota 99 [↑](#footnote-ref-114)
115. Cfr precedente nota 99 [↑](#footnote-ref-115)
116. Cfr precedente nota 99 [↑](#footnote-ref-116)
117. Cfr precedente nota 99 [↑](#footnote-ref-117)
118. Articolo aggiunto dalla L. n. 22 del 9 marzo 2022 [↑](#footnote-ref-118)
119. Cfr precedente nota 118 [↑](#footnote-ref-119)
120. Cfr precedente nota 118 [↑](#footnote-ref-120)
121. Cfr precedente nota 118 [↑](#footnote-ref-121)
122. Cfr precedente nota 118 [↑](#footnote-ref-122)
123. Cfr precedente nota 118 [↑](#footnote-ref-123)
124. Cfr precedente nota 118 [↑](#footnote-ref-124)
125. Cfr precedente nota 118 [↑](#footnote-ref-125)
126. Cfr precedente nota 118 [↑](#footnote-ref-126)
127. Articolo aggiunto dalla L. n. 22 del 9 marzo 2022 [↑](#footnote-ref-127)
128. Articolo aggiunto dalla L. n. 22 del 9 marzo 2022 [↑](#footnote-ref-128)